

## **TI\_GERICHTE 36.2000.29 vom 12. April 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-04-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2000.29](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2000.29)

FR: TI\_GERICHTE 36.2000.29 du 12 avril 2000

IT: TI\_GERICHTE 36.2000.29 del 12 aprile 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.04.2000 36.2000.29 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.04.2000 36.2000.29 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.04.2000 36.2000.29

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2000.00029 grw /nh Lugano 12 aprile 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2000 di \_\_\_\_\_, contro la decisione del emanata da Cassa Malati \_\_\_\_\_, in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto che, \_\_\_\_\_ - con ricorso 21.2.2000 \_\_\_\_\_ ha adito lo scrivente TCA rilevando quanto segue: " In esito ad un intervento di Tunnel carpale e sinoviectomia dei flessori del IV e V dito a sinistra all'altezza del canale osteofibroso, il dott. \_\_\_\_\_ mi ha ordinato una serie di sedute di ergoterapia. Con lettera del 6.07.1999 la Cassa malati \_\_\_\_\_ prende a carico solo parzialmente queste sedute di fisioterapia. Ciò non corrisponde al giusto, in quanto l'art. 6 cpv. 3 dell'Ordinanza sulle prestazioni indica chiaramente che per la remunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica: nuova prescrizione medica che qui c'è stata (confronta allegato). A tre riprese ho protestato nei confronti della Cassa malati: la prima volta in data 1° settembre 1999, la seconda volta in data 5 novembre 1999 e l'ultima volta in data 3 gennaio 2000. In ognuna di queste mie lettere raccomandate chiedo alla Cassa malati di indicarmi i rimedi di diritto nel caso di risposta negativa. Orbene, a tutt'oggi non ho ricevuto alcun riscontro da parte dell'assicuratore; e ciò nonostante la legge assegni all'assicuratore un termine di 30 giorni per evadere le richieste in questo senso in provenienza dagli assicurati. Questo caso è del resto assai semplice, per cui non si giustifica nel modo più assoluto un ritardo così macroscopico nel fornirmi una semplice risposta al riguardo. A non averne dubbio, in questo caso ci troviamo confrontati con un atteggiamento palesemente defatigatorio da parte della Cassa malati, che deve essere sanzionato da questo Tribunale. Alla luce di queste considerazioni, chiedo quindi che la Cassa malati \_\_\_\_\_ sia condannata a prendere a carico tutte le prestazioni di ergoterapia prescritte dal dott. \_\_\_\_\_ .... " (I) - con atto 8 marzo 2000 la \_\_\_\_\_ ha comunicato al TCA di avere provveduto "in data odierna ad inviare all'assicurata, signora \_\_\_\_\_, la decisione secondo l'art 80 LAMal con diritto di ricorso" (III) precisando quanto segue: " ... Il ritardo nel rispondere alla nostra assicurata è dovuto soprattutto alla fluttuazione del personale nel reparto della Svizzera italiana come anche al sovraccarico di lavoro degli ultimi mesi..." (III) - il 14 marzo 2000 la ricorrente ha inviato allo scrivente TCA copia

dell'opposizione inoltrata contro la decisione emessa dalla \_\_\_\_\_ con la seguente comunicazione: "... Copia per conoscenza: Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano con l'avvertenza che si ritira il ricorso 21 febbraio 2000 ritenuto che lo scopo di quel ricorso è stato raggiunto. Si chiede lo stralcio della causa senza spese." (IV) Pertanto, in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.- La causa é stralciata dai ruoli. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.